

FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID
(Approvato con DD. N. 45 del 23.04.2020)

1. D: Tenuto conto che, in caso di ammissione anche al contributo al bando fitti 2019, il Comune procederà all'erogazione di un solo contributo per l'importo più favorevole al cittadino e che, presumibilmente, il contributo straordinario di sostegno al fitto sarà erogato prima di quello del bando fitti 2019, atteso che i Comuni non sono stati ancora interessati nel procedimento e che i dati non sono ancora disponibili, **SI CHIEDE SE NON SI RITIENE DI FORNIRE CONTESTUALMENTE GLI ELENCHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI IN MODO DA EVITARE DISPOSIZIONI DI REVOCA CHE POTREBBERO AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.**

R: In merito al quesito formulato si informa che entro la fine del prossimo mese di maggio saranno rese disponibili le graduatorie per il Bando fitti 2019, ed entro lo stesso termine saranno accreditate, sulla base degli elenchi trasmessi da ciascuna amministrazione comunale, le somme spettanti per emergenza fitti da Covid 19. Ogni comune, sulla base dei dati in suo possesso, potrà quindi valutare, fra le due forme di sostegno al canone, quella più favorevole al medesimo richiedente.

2. D: Spett.le Ufficio, Un nostro utente ha dichiarato una riduzione del reddito da lavoro dipendente di almeno il 20% sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno. Da notizie da lui stesso comunicate, ha percepito l'assegno di disoccupazione per i mesi di gennaio e febbraio. Ha successivamente lavorato fino all'11 marzo quando è intervenuto il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020**, sebbene il suo contratto fosse di un mese (fino al 31 marzo). Dal 12 marzo è stato in cassa integrazione fino al 31 marzo, termine del contratto. Dal primo aprile risulta essere disoccupato.

Orbene, si chiede un parere in merito alla concessione o meno del contributo fitto straordinario per emergenza di COVID-19, stante la situazione sopra descritta. Cordiali saluti

R: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è subordinata, fra l'altro, all'aver subito una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno. Nel calcolo del reddito relativo ai mesi oggetto di confronto deve essere ricompresa qualsiasi forma di integrazione salariale, compreso la NASPI.

3. D: In riferimento alla ricezione delle domande di contributo fitto straordinario per emergenza da COVID-19 -per il Piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020 , sono state presentate a questo Comune anche delle domande da parte di Pensionati e disoccupati, titolari di contratti di locazione, **che non hanno sbarrato la casella (10) relativa alla voce : 10) [_] di aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno. ... oppure [_] di aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.**

Possono essere ammesse a contributo tali domande?

R: La partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è sottoposta alla **duplice condizione** del possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018 pari o inferiore ad € 35.000,00, e dall'aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, **una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento o una riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento.** In assenza di uno dei due requisiti non è consentita la partecipazione all'Avviso comunale e, nel caso in cui la domanda sia ugualmente presentata, la stessa deve essere scartata.

4. D: Con la presente si richiede un chiarimento circa il requisito delle residenza in merito alla procedura SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA.

Nella fattispecie abbiamo riscontrato che sono pervenute delle istanze di contributo al fitto per il Comune di Forio, dove l'alloggio in locazione è ubicato nel Comune al quale si fa richiesta (Comune di Forio), ma i nuclei familiari provengono da un Comune terremotato (Casamicciola Terme e Lacco Ameno) e non hanno effettuato il cambio di residenza nel Comune di Forio, risultando allo stato attuale residenti nel comune terremotato. Suddette domande devono essere accolte e processate, potendo quindi accedere al beneficio oppure devono essere escluse dalla procedura?

Inoltre, considerato che il Comune di Forio, con deliberazione di G.C. n. 44 del 29/04/2020 ha preso atto del Decreto regionale n. 45 del 23/04/2020 ed ha individuato ulteriori criteri di priorità si chiede se il file da inviare entro il 12 maggio deve corrispondere al fac simile da Voi inoltrato oppure è possibile inoltrare il file con i criteri di priorità individuati?

R: Elemento indispensabile per l'accesso al contributo fitti da emergenza Covid-19 è quella di essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 **adibito ad abitazione principale. Il concetto di abitazione principale implica la **necessità di essere residente nell'alloggio locato** Al riguardo il punto 2) della PROCEDURA dell'Avviso Regionale dispone "*La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.* Per tale motivo la domanda va presentata al comune **dove si è residenti e contemporaneamente, oltre che necessariamente, si trova l'alloggio condotto in locazione a titolo di abitazione principale. In assenza di questa condizione la domanda non può essere ammessa.****

Nel caso in cui il Comune, ai sensi di quanto disposto dal punto 9) del titolo PROCEDURE dell'Avviso Regionale, dovesse autonomamente stabilire specifici criteri di priorità per la formazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo, ha facoltà di integrare la domanda di partecipazione al fine di includere gli elementi necessari per la valutazione delle priorità poste a base della graduatoria. In alternativa il Comune può decidere di predisporre un ulteriore documento da allegare alla domanda e dal quale far risultare gli elementi utili per la formazione della graduatoria.

5. D: Gentilissimi, i lavoratori stagionali che hanno concluso la loro attività al termine dell'estate 2019 e che hanno percepito la disoccupazione entro l'anno 2019, possono partecipare al bando in oggetto nonostante si rilevino redditi pari a zero per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020 e, quindi, non risulta alcuna riduzione nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno?

A parere della scrivente una tale fattispecie richiederebbe almeno analoga tutela rispetto al caso tipico di redditi esistenti per i mesi di gennaio/febbraio 2020 rispetto a quelli ridotti per i mesi di marzo e aprile 2020.

R: Purtroppo, in base a quanto disposto dall'Avviso Regionale, i soggetti in questione non possono presentare la domanda per l'erogazione del contributo fitti straordinario per emergenza da COVID-19 in quanto il parametro di confronto è la riduzione del reddito/volume d'affari dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto a quello dei mesi di Gennaio/Febrero del medesimo anno. Nel caso in cui tale riduzione, per qualsiasi motivo, non risulti riscontrabile non è possibile presentare la domanda di partecipazione per mancanza di un requisito essenziale.

6. D: Salve vorrei cortesemente capire se posso fare la domanda per il contributo fitto straordinario da Covid 19 mettendo come reddito il valore del Cud poiché non sono in possesso del modello 730 e ne del modello Unico. Grazie

R: Non deve allegare alla domanda alcun documento ma solo indicare il reddito complessivo **dell'intero nucleo familiare per l'anno 2018 e la riduzione del reddito per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno. Il reddito per l'anno 2018, in assenza di Unico o 730, può**

tranquillamente essere rilevato dalla Certificazione Unica (quella che prima si chiamava CUD) rilasciata dal datore di lavoro.

7. D: In merito al bando contributo fisso straordinario in caso di richiedenti i quali non hanno mai presentato dichiarazione su modello 730 ed unico, possiamo ammetterli al bando. Grazie

R: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è condizionata al possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018, **pari o inferiore** ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019). Nel caso in cui nessun componente il nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019, anno 2018, **per totale assenza di reddito imponibile**, è ammessa la partecipazione in quanto titolare di reddito 2018 pari zero, **a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.**

Nel diverso caso in cui alcuni o tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, **ai fini fiscali, risultino esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sarà necessario prendere in considerazione il reddito indicato nella Certificazione Unica rilasciata dal Datore di lavoro e/o dall'Ente Pensionistico, fermo restando **il rispetto del requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.**

8. D: Il Comune mi ha detto di rivolgermi alla Regione, cosa devo fare? Poiché al punto 4 della domanda viene richiesto che nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere titolare al 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di immobile, come funziona per chi ha la nuda proprietà? Può fare la domanda?

R: L'Avviso Regionale prevede che nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare del 100% del diritto di **proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio** situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale è consentita quindi la partecipazione a chi possiede esclusivamente la nuda proprietà, ovviamente a condizione che rispetti tutti gli altri requisiti.

9. D: Buongiorno, in merito al bando in oggetto, questi Servizi Sociali, al fine di garantire la corretta gestione della procedura, si chiede di volere chiarire, con la sollecitudine del caso:

Se per controllo di regolarità formale si intende anche la verifica preventiva del possesso dei requisiti circa la tipologia di conduzione dell'abitazione

Se risulta ammissibile la richiesta anche in presenza di reddito 2018 uguale a zero (tale circostanza sembra collidere con la riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza)

Se, al fine di garantire la fruizione del beneficio ad una più vasta platea, risulta possibile ricorrere al soccorso istruttorio in caso di errori e/o mancanze di lieve entità (mancata sottoscrizione – mancata allegazione del documento di riconoscimento o del permesso di soggiorno – mancata indicazione delle modalità di erogazione del contributi).

R: Il controllo formale dell'autocertificazione prodotta dal richiedente implica esclusivamente la verifica della corretta compilazione della stessa e la barratura delle caselle attestanti la presenza delle condizioni necessarie per essere ritenuta ammissibile. La valutazione degli errori di lieve entità è rimessa all'autonomia di ciascuna Amministrazione comunale, anche se si ritiene che l'assenza di sottoscrizione e la mancanza del documento di riconoscimento comportino la nullità della dichiarazione resa. Cosa ben diversa dalla mancata indicazione delle modalità di erogazione del contributo che, come indicato nello schema di domanda, comporta esclusivamente che l'accredito avvenga per quietanza diretta alla tesoreria Comunale. In ogni caso ulteriori chiarimenti sono reperibili consultando le FAQ sul sito della Regione Campania all'indirizzo <https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq>

10. D: In riferimento all'AVVISO per la raccolta del fabbisogno comunale per il SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA di cui al DD 45 del 23/4/2020 si chiedono gentilmente istruzioni in merito al reperimento del modello da utilizzare per la trasmissione delle domande pervenute al Comune di Conza della Campania da inoltrare alla Regione Campania.

R: si precisa che: Tutta la documentazione inerente L'Avviso Regionale può essere reperita sul sito della Regione Campania all'indirizzo ://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/pubblicato-l-avviso-regionale-per-il-sostegno-al-fitto-delle-abitazioni-principali , mentre gli ulteriori chiarimenti forniti con le FAQ sono consultabili all'indirizzo:
<https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq>

11. D: Con riferimento all'oggetto si chiede di sapere se il Comune ove verifichi che la domanda di autocertificazione presentata dal cittadino per accedere al contributo è incompleta (ad es. non ha indicato il punto n.3) lo deve escludere e quindi non inserirlo nei soggetto beneficiari da trasmettere in elenco alla Regione?

R: In presenza di una domanda compilata solo in parte o mancante della barratura di una delle caselle relative alla sussistenza di un requisito essenziale di partecipazione, non è possibile ammetterla. In ogni caso, al fine di ricevere ulteriore chiarimenti, può consultare le FAQ all'indirizzo
<https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq>

12. D: Buongiorno, per dare uniformità alla verifica meramente formale da compiere sulle domanda da inserire nell'elenco da inviare a codesto ufficio entro il 12 maggio, Le chiedo il seguente chiarimento: nel caso il presentatore ometta di segnare con la X alcuni punti della domanda dove non ci siano scelte opzionali da compiere (es. punti 3 e 4 dello schema di domanda), la domanda deve intendersi regolare , nonostante nello spazio accanto al punto della domanda non ci sia stato alcun contrassegno, oppure si deve considerare formalmente irregolare e quindi da non inserire nel file da trasmettere al codesto ufficio entro il 12 maggio?

R: Il controllo formale dell'autocertificazione prodotta dal richiedente implica la verifica della corretta compilazione della stessa e la barratura delle caselle attestanti la presenza delle condizioni necessarie per essere ritenuta ammissibile. In presenza di una domanda compilata solo in parte o mancante delle barrature attestanti il possesso di un requisito di partecipazione, quali sono i punti 3 e 4 dello schema di domanda, non è possibile ammetterla. In ogni caso, al fine di ricevere ulteriore chiarimenti, può consultare le FAQ all'indirizzo
<https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq>

13. D: Buongiorno, in merito all'avviso di cui alla DGR 170/2020, avrei bisogno di alcuni chiarimenti:
- Quando si legge: *"Una volta ricevuto l'accredito da parte della Regione, i Comuni provvederanno alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell'ordine di graduatoria per l'importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi."* : Cosa si intende per graduatoria? in virtù di quali principi va stilata?
- E' ammissibile che nell'avviso da pubblicare inseriamo, in coerenza con la normativa volta al contenimento della mobilità, che il Comune acquisisce le istanze anche per il tramite dei CAF o dei Sindacati che abbiano uno sportello operativo a Saviano?
- E' ammissibile prevedere nell'avviso che il Comune si riserva di erogare contributi in misura percentuale diversa dal 100% del contributo spettante ad ognuno, dividendo l'importo assegnato in parti uguali tra tutti gli aventi diritto?

R: Si riscontra la Vostra nota e si chiarisce che:

1) ai fini della formazione della graduatoria ciascun comune può autonomamente stabilire i criteri di priorità, pertanto è legittimo il criterio individuato nel minor reddito posseduto ai fini di una migliore posizione in graduatoria, come risulta legittimo qualsiasi altro criterio, compreso quello basato sul semplice ordine cronologico di presentazione delle domande;

2) ai sensi del punto 3. della PROCEDURA dell'Avviso regionale i comuni **hanno la facoltà di acquisire le domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali**. Risulta evidente che ogni comune può organizzarsi nella maniera che ritiene maggiormente utile per le proprie esigenze, acquisendo le domande direttamente o tramite i soggetti indicati al punto 3. dell'Avviso.

3) ai sensi dell'Avviso Regionale i Comuni possono stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione. L'entità e la forma della riduzione è lasciata alle Amministrazioni comunali che, pertanto, possono stabilire un valore assoluto, una percentuale fissa o variabile in base alle esigenze presenti sul proprio territorio, al fine di soddisfare una più vasta platea di beneficiari. **Elemento indispensabile e necessario è la conoscenza da parte dei cittadini prima della fase di avvio di presentazione delle domande.**

14. D: Premesso che nell'avviso regionale alla VOCE CONTROLLI al punto 1 è previsto che: " I Comuni entro il 31/12/2020 dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo, avvalendosi dei dati in proprio possesso per la parte anagrafica ed eventualmente accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la diminuzione del volume d'affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione, e della banca dati INPS per quanto riguarda la diminuzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato. In ogni caso deve essere garantita la verifica di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo."

Considerato che:

- il dato relativo al volume d'affari NON e' visibile entro il 31/12/2020 , si può richiedere a ciascun istante copia dei documenti contabili relativi ai mesi di cui al bando per quanto riguarda i titolari di reddito di impresa, arte o professione?
- NON abbiamo accesso ai dati dell'INPS RELATIVI ALLE BUSTE PAGA DEI RICHIEDENTI, POSSIAMO CHIEDERE COPIA CONFORME DELLE STESSE per i mesi che ci riguardano?

Nel caso in cui sia possibile e i cittadini non producano la certificazione richiesta, come dobbiamo comportarci? Qualora la procedura di cui sopra non sia corretta, che procedura dobbiamo seguire per effettuare tutti i controlli obbligatori?

R: Ai fini dei controlli sulla riduzione del volume d'affari e/o del reddito, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Amministrazione comunale, può consultare la FAQ n. 36 pubblicata sul sito della Regione Campania all'indirizzo

<https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq>

15. D: Si pongono i seguenti quesiti:

- Possono partecipare al bando soggetti in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per richiedenti asilo?
- Può accedere al contributo un soggetto titolare al 50% di un diritto di proprietà su un'abitazione che per l'altro 50% è in titolarità al coniuge convivente?
- Può intendersi idoneo un alloggio di proprietà del richiedente nel caso in cui lo stesso presenti barriere architettoniche tali da impedire l'accesso ad altro componente disabile del nucleo familiare, laddove sull'alloggio insiste un diritto di abitazione di altro familiare non convivente con il richiedente?
- In caso di contratto avente scadenza al 30.04.2020 il contributo va parametrato comunque su tre mensilità o solo sulle due mensilità di canone riferite ai mesi di marzo e aprile 2020?

- Un percettore di Naspi ha ricevuto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 l'accredito della Naspi riferita rispettivamente ai mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020 e marzo 2020. Può legittimamente richiedere il contributo non avendo maturato il diritto all'indennità nel mese di aprile 2020 ma avendo ricevuto nello stesso mese l'accredito della Naspi riferita al mese di marzo 2020?
- In caso di contratto di locazione intestato a due persone, una sola delle quali residente nell'immobile e richiedente il contributo, lo stesso va riconosciuto solo al 50% (ovvero 25% su tre mensilità di canone)?

R: In merito ai quesiti si chiarisce:

1) per i cittadini extracomunitari è indispensabile essere in possesso del permesso di soggiorno di durata almeno annuale o di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche. Altre condizioni di soggiorno in Italia non sono consentite ai fini della concessione del contributo fitti in oggetto;

2) Non è consentita la partecipazione all'Avviso nel caso in cui la somma delle quote di proprietà del medesimo immobile possedute dai componenti il nucleo familiare rappresenti il 100%. Infatti gran parte degli immobili sono acquistati in regime di comunione legale dei beni fra i coniugi. Per tale motivo la condizione dell'assenza del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un immobile a destinazione abitativa deve essere verificata per l'intero nucleo familiare e sommando le quote di proprietà del medesimo immobile possedute da ciascuno di essi.

3) Ai fini dell'adeguatezza dell'alloggio il Comune deve verificare che l'abitazione, esclusi i vani accessori:

- ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani)

- non ha parti in proprietà comune;

- non sia stato dichiarato inagibile/inabitabile;

- non sussistano sull'alloggio specifici diritti reali attribuibili ad altri soggetti (usufrutto, uso e abitazione);

4) In caso di contratto avente scadenza il 30/04/2020 e non sia stato rinnovato e/o prorogato, il contributo va calcolato su due mensilità;

5) La partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è sottoposta, fra l'altro, alla condizione di aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento. Ai fini del calcolo della riduzione deve essere messa a confronto la **retribuzione spettante** per i mesi in questione e non quella erogata nel medesimo periodo per effetto di ritardi nei pagamenti o difficoltà burocratiche. Nel calcolo del reddito relativo ai mesi oggetto di confronto deve essere ricompresa qualsiasi forma di integrazione salariale, compreso la NASPI.

6) Elemento indispensabile per l'accesso al contributo fitti da emergenza Covid-19 è quella di essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Il concetto di abitazione principale implica la necessità di essere residente nell'alloggio locato. Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a due o più persone, di cui solo una residente nell'alloggio, il contributo deve essere calcolato esclusivamente sulla parte di canone a carico del soggetto residente nell'alloggio, fermo restando il rispetto del massimale di € 750,00.

16. D: Spett. Regione Campania, in relazione all'Avviso afferente ai contributi fitti per emergenza COVID, Le chiedo un chiarimento in ordine alla trasmissione dell'elenco dei beneficiari per il sostegno al fitto delle abitazioni principali, è necessario che l'elenco sia firmato digitalmente dal Sindaco o può firmarlo il funzionario responsabile?

R: L'elenco può essere firmato anche dal dirigente o funzionario responsabile, purché dotato di firma digitale.

17. D: Gentilissimi, in relazione al bando in oggetto la domanda puo' essere presentata da un soggetto non residente nell'immobile oggetto del contratto ma che considera l'immobile comunque come prima casa ? Io avrei qualche dubbio ma vorrei un vostro parere.

R: Possono presentare domanda per il contributo fitti da emergenza Covid-19 i soggetti titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Il concetto di abitazione principale implica la necessità di essere residente nell'alloggio locato. Il rispetto di questa duplice condizione, titolare di un contratto di locazione e residenza anagrafica nell'alloggio, rappresenta una delle condizioni necessarie per la partecipazione, pertanto se si è residenti nell'alloggio di categoria catastale da A/2 ad A/7 e titolari del contratto di locazione l'accesso al contributo è consentito, diversamente, in mancanza di tali requisiti, l'accesso è impedito.

18. D: Con riferimento all'avviso regionale per la raccolta del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazione principale per situazione di emergenza socio economica si sottopone alla S.V. il seguente quesito: con riferimento al requisito essenziale della riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20%, sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, si chiede se la riduzione debba riferirsi solo al richiedente (lavoratore dipendente) ovvero all'intero nucleo familiare (nel caso di altri componenti con reddito di lavoro dipendente).

A titolo esemplificativo: nucleo familiare composto da n.ro 2 soggetti entrambi titolari di reddito di lavoro dipendente di cui 1 ha subito una riduzione del 25% e l'altro componente ha subito una riduzione pari al 10%. Può essere ammesso al contributo? Ai fini dell'ammissione è necessario operare una media tra le riduzioni subite dall'intero nucleo?

Se il soggetto richiedente (lavoratore dipendente) ha subito una riduzione del 25% e l'altro componente il nucleo familiare (anch'esso lavoratore dipendente) ha subito una riduzione del 10% del reddito da lavoro dipendente occorre fare una media tra le riduzioni subite per verificare la riduzione del 20%?

R: E' possibile presentare la domanda per la concessione del contributo fitti da emergenza Covid-19 se, **per almeno un componente del nucleo familiare, risulta rispettata, nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, la condizione della riduzione del reddito da lavoro dipendente pari o superiore al 20 per cento oppure una riduzione del volume d'affari almeno del 50%.** In ogni caso la domanda di partecipazione può essere presentata direttamente dal familiare che ha subito la riduzione del reddito in quanto al punto 2) della PROCEDURA dell'Avviso regionale è previsto che "La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione" . Per ulteriori chiarimenti può [consultare le FAQ all'indirizzo](http://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq) ://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq. In particolare FAQ 22.

19. D: In relazione al bando fitti emergenza covid 19, si chiede se il Comune deve istruire o annullare l'istanza di un cittadino, il cui locatore ha successivamente presentato nota al protocollo dell'Ente dichiarando che il predetto inquilino è soggetto a misura di sfratto esecutivo causa insolvenza.

R: Condizione essenziale per partecipare al bando fitti Covid-19 è la titolarità di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed **in corso di validità**, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. La condizione della validità del contratto di locazione è riferita alla data della domanda, pertanto è necessario verificare se a tale data il contratto risultava già risolto, anche in virtù di provvedimenti giudiziali, provvedendo, in tal caso, ad escludere la domanda.

20. D: Salve, nella documentazione di verifica delle domande viene richiesta la prova del pagamento effettuato del fitto, va bene l'estratto conto bancario ?

R: Per i chiarimenti relativi alla documentazione da produrre deve consultare il Comune che ha approvato l'Avviso. Per ogni altro chiarimento di carattere generale può consultare le FAQ pubblicate sul sito della Regione Campania all'indirizzo

<https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq>

21. D: Con riferimento alla misura di cui in oggetto, preso atto che l'avviso prevede, tra i requisiti, che occorre "essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020", le istanze che riportano quale data di registrazione il 24/02/2020, vanno escluse per mancanza di requisiti?

Cordiali saluti.

R: Sì, vanno escluse. Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi della norma mediante la stipula di un contratto di comodo, registrato anche con molto ritardo, al solo fine di beneficiare dell'agevolazione in questione.

22. D: Si pongono i seguenti quesiti:

- Può partecipare al bando un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di durata ultrannuale rilasciato per motivi umanitari e scaduto il 28.06.2019, la cui pratica di rinnovo è in trattazione presso la questura competente come da cedolino rilasciato dalla medesima ed allegato alla pratica di fitto casa?

- può partecipare al bando un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per attesa occupazionale di durata ultrannuale scaduto il 18.10.2019, con pratica di rinnovo dello stesso attualmente in trattazione presso la questura competente?

- un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di durata illimitata ha prodotto copia del detto permesso in uno alla denuncia di smarrimento sporta presso la locale stazione dei Carabinieri. Lo stesso può partecipare al bando atteso che ha prodotto con la pratica di fitto anche la documentazione afferente la richiesta di duplicato?

R: Per i cittadini extracomunitari è indispensabile essere in possesso, alla data della domanda, del permesso di soggiorno di durata almeno annuale o di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche. Altre condizioni di soggiorno in Italia non sono consentite ai fini della concessione del contributo fitti in oggetto. Nel caso di permesso di soggiorno in corso di validità smarrito è consentita la partecipazione al bando a condizione che sia stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso gli organi competenti.

23. D: In riferimento al sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza, si chiede se possono partecipare al bando soggetti che non possiedono reddito e non hanno percepito reddito nell'anno 2018. Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti-

R: Nel caso in cui nessun componente il nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019, anno 2018, per totale assenza di reddito imponibile, è ammessa la partecipazione in quanto titolare di reddito 2018 pari zero, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Nel diverso caso in cui alcuni o tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, ai fini fiscali, risultino esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sarà necessario prendere in considerazione il reddito indicato nella Certificazione Unica rilasciata dal Datore di lavoro e/o dall'Ente Pensionistico, fermo restando il rispetto del requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

24. D: Salve, vorrei una delucidazione in merito alla compilazione del modello excel da inviare: Nella colonna "importo canone mensile" va inserita la cifra dell'intero canone o già decurtata del 50% ? Nella colonna "importo contributo" bisogna indicare l'importo già moltiplicato per le tre mensilità?

R: Nella penultima colonna deve essere inserito l'importo del canone mensile contrattualmente previsto, mentre nell'ultima colonna deve essere indicato il totale del contributo attribuibile, calcolato applicando il 50% o la diversa percentuale stabilita dal comune, sulle mensilità spettanti in base alla durata del contratto di locazione.

25. D: Dovendo inviare, anche in riferimento alla nota pervenuta, e come indicato nel Bando Regionale, un mero elenco delle domande presentate per l'ammissione a contributo emergenza Fitti Covid19, quest'Ufficio chiede di conoscere quale valore inserire nella compilazione del foglio excel allegato al Bando dove è prevista la colonna relativa all' "importo contributo".

Alla stregua di tanto, si chiede di conoscere cosa si intende per "importo contributo" posto che, come da indicazioni dello stesso Bando, l'istruttoria è subordinata in un secondo momento.

R: Ai sensi della Circolare Regionale da lei indicata è consentito l'inoltro, da parte del Comune, del solo numero di istanze presentate, senza la necessità di trasmetterne l'elenco. Solo in un successivo momento sarà necessario trasmettere l'elenco con indicazione del canone contrattualmente previsto e del contributo spettante, in formato xls.

26. D: In riferimento all'oggetto, al punto 4 del bando alla voce PROCEDURA è previsto che i Comuni predispongano un elenco (quindi non la graduatoria) dei richiedenti il contributo e lo inviino alla Regione. Successivamente al punto 7 è previsto che i Comuni erogino le risorse trasferite secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi. Ma quand'è che il Comune stabilisce la graduatoria degli aventi diritto? come si fa a stilare la graduatoria in base alla diminuzione del reddito/volume d'affari (punto 9) se il comune invia le sole autocertificazioni? Per poter valutare l'incidenza della diminuzione del reddito/volume d'affari, non si dovrebbero prima predisporre i controlli, con un inevitabile allungamento dei tempi di erogazione del contributo?

R: Ai sensi dell'Avviso regionale i Comuni trasmettono un mero elenco dei beneficiari alla Regione che provvederà alla ripartizione dei fondi in proporzione all'incidenza del numero delle domande del singolo Comune sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i comuni. A seguito dell'accredito delle somme i Comuni provvederanno alla erogazione del contributo a favore dei beneficiari secondo l'ordine di graduatoria autonomamente formata e per l'importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi. Entro il 31/12/2020 i Comuni dovranno effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari, provvedendo, in caso di mendacità, al recupero delle somme indebitamente percepite.

In ogni caso, solo in un successivo momento sarà necessario trasmettere l'elenco con indicazione del canone contrattualmente previsto e del contributo spettante, in formato xls.

Per un approfondimento sulla procedura si consiglia di consultare le faq pubblicate all'indirizzo: <https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq-kyf7h>

27. D: Con riferimento al Decreto n. 45 del 23.04.2020 ed alla Vs. nota prot. n. 221596 del 08/05/2020, considerato che si è già proceduto a definire una prima stesura della graduatoria delle istanze pervenute, visto che come indicato al capitolo dei Controlli dell'Avviso regionale i Comuni dovranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli istanti eventualmente accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, preso atto che per diverse domande i sottoscrittori non hanno espressamente dichiarato, come richiesto al punto 10), della diminuzione del volume d'affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione, e/o della diminuzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato, si chiede

alla S.V. di conoscere la modalità corretta per l'istruttoria, in questa fase, delle domande pervenute senza la dichiarazione prevista al punto 10, e cioè se vanno inserite nell'elenco delle ammissibili per poi essere verificate nelle fase successiva di controllo o devono considerarsi da escludere poiché manca la dichiarazione di un requisito di accesso al contributo?

R: Il controllo formale dell'autocertificazione prodotta dal richiedente implica la verifica della corretta compilazione della stessa e la barratura delle caselle attestanti la presenza delle condizioni necessarie per essere ritenuta ammissibile. In presenza di una domanda compilata solo in parte o mancante delle barrature attestanti il possesso di un requisito di partecipazione, quali sono i punti 9 e 10 dello schema di domanda, non è possibile ammetterla.

Per quanto attiene i controlli che i comuni dovranno effettuare entro il 31/12/2020, si consiglia di consultare le indicazioni date con la risposta alla faq n. 35 ll'indirizzo <https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bandofittiemergenzacovid-19-faq-kyf7h>

28. D: Il giorno 11/05/2020 alle ore 12:53:05 (+0200) il messaggio "Istanze pervenute per il sostegno al fitto delle abitazioni principali." è stato inviato da "prot. omissis @asmepec.it"

indirizzato a: dg.5009@regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: omissis@pec.actalis.it

R: **ATTENZIONE!** Si precisa che ogni documentazione afferente l'Avviso per la concessione di contributi sui fitti per emergenza COVID-19 va trasmessa, a pena di esclusione, alla seguente casella di posta elettronica certificata: fittiemergenzacovid@pec.regione.campania.it

29. D: Si chiede di conoscere se il contributo di cui all'oggetto spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione per l'alloggio di residenza sia stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data successiva al 23 febbraio 2020, ma è stato stipulato in data antecedente al 23 febbraio 2020. Cordiali saluti.

R: Vanno ammessi esclusivamente i titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale, nel quale il nucleo familiare risulti residente. Nel caso di un contratto di locazione registrato dopo il 23/02/2020 la domanda va esclusa. Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi della norma mediante la stipula di un contratto di comodo, registrato anche con molto ritardo, al solo fine di beneficiare dell'agevolazione in questione.

30. D: Gent.mi Responsabili, tra le domande ricevute abbiamo un caso di una persona straniera, che vive nel nostro Comune con regolare contratto di fitto, ma dal controllo all'anagrafe, che abbiamo già proceduto a fare, risulta non essere residente nel nostro Comune, ma nel suo Paese di origine (Romania). Possiamo accogliere la sua richiesta o quando parliamo di abitazione principale, si richiede la residenza anagrafica in quell'immobile?

R: Possono presentare domanda per il contributo fitti da emergenza Covid-19 i soggetti titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. **Il concetto di abitazione principale implica la necessità di essere residente nell'alloggio locato.** Il rispetto di questa duplice condizione, titolare di un contratto di locazione e **residenza anagrafica nell'alloggio**, rappresenta una delle condizioni necessarie per la partecipazione, pertanto se si è residenti nell'alloggio di categoria catastale da A/2 ad A/7 e titolari del contratto di locazione l'accesso al contributo è consentito, diversamente, in mancanza di tali requisiti, l'accesso è impedito.